

*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



CAPITOLATO

POLIZZA RCA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

Lotto n. 3
CIG. Z1028BEBDC

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Legge:	la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
Impresa:	la Compagnia Assicurativa;
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
Broker:	In Più Broker Srl cui è demandata la gestione della presente polizza;
Assicurazione.	Il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione,
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'impresa;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Valore Commerciale:	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche,
Attestazione dello stato di rischio:	il documento viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che verifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;

Incendio.	È la combustione del veicolo o di sue parti che può estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamme.
Furto:	è il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri;
Rapina:	è il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona della cosa mobile altrui, sottraendola a a chi la detiene, per procurare a sé o a gli altri un ingiusto profitto;
Accessori di serie:	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;
Accessori aggiuntivi-optionals.	Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto richiesta e a pagamento del cliente;
Accessori fonoaudiovisivi.	Radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Infortunio:	l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta o esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Scoppio:	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
Sinistro.	Evento causa del danno;
Sinistro senza seguito:	il sinistro denunciato per il quale l'impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere,
Indennizzo:	la somma dovuta dall'impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
Risarcimento.	La somma dovuta dall'impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Franchigia:

(per la garanzia Rca), la somma dovuta all'impresa per la parte di danno che rimane a carico del contraente;

Primo rischio assoluto:

la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.)

Veicolo/Natante:

ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo/natante", si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell'elenco veicoli/natanti.

CONDIZIONI GENERALI COMUNI

Art. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 30/09/2019 e termina alle ore 24:00 del 30/09/2020, e non è previsto il tacito rinnovo. Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centoottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 3 CLAUSOLA BROKER

Il contraente incarica In Più Broker Srl della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker Assicurativo.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE/LIMITI NAVIGAZIONE

a) Veicoli a motore:

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione vale altresì per gli altri stati Facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate, l'impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi l'applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza de premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare il premio al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

b) Natanti a motore:

l'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché entro le acque interne dei Paesi Europei.

Art. 5 DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CONTRAENTE

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.

Per la R.C.A. l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l'assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l'Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

Art. 6 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO/NATANTE, DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO.

In tutti i casi in cui il veicolo/natante venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul veicolo sostituito.

Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti.

Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all'Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità competenti.

Art. 7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO/NATANTE

Il contraente deve darne immediata comunicazione all'Agenzia, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà comunicazione all'Agenzia.

Se il contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.

7.1. Conto vendita.

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

Art. 8 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE

In caso di furto totale del veicolo/natante il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il contraente dovrà fornire all'impresa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

L'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

A seguito del furto totale del veicolo/natante l'impresa emetterà appendice di esclusione con effetto dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 10 IMPOSTE E TASSE

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla legge Italiana.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

Art. 12) POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un Libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, purché esista un interesse assicurabile da parte del Contraente sempre che rappresentino l'intero parco veicoli di proprietà della Contraente.

Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data della stipulazione o rinnovo del contratto.

Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra le date di richieste di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Per le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra le date di comunicazione di esclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma o telex con cui è notificata all'Impresa la sostituzione, o l'esclusione o, comunque, dalle ore 24 del giorno in cui sono restituiti all'Impresa certificato e contrassegno.

Salvo quanto previsto dall'art. 8) Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante", le esclusioni di veicoli/natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle parti per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

Se la polizza stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata entro il 60° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del c.c. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

SEZIONE I) RESPONSABILITA' CIVILE

CONDIZIONI GENERALI R.C. VEICOLI A MOTORE E NATANTI

Art. 13) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1) Veicoli a motore

L'Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

II) Natanti:

L'Impresa assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per i capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportatori, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "condizioni particolari", valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "condizioni particolari" suddette.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 14) ESCLUSIONE E RIVALSA

L'assicurazione non è operante.

- Se il conducente non è abilitato a norma dalle disposizioni in vigore;
- Nel caso di autoveicolo/natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente,
- Per i ciclomotori e motocicli, nel caso di esercitazioni di guida se le stesse non avvengono con l'osservanza delle disposizioni di Legge;
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- Nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni del certificato p licenza di navigazione per i natanti;
- Limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante anche in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C" di cui all'art. 82 del C.d.S. Destinazione ed uso dei veicoli" VI° comma, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- Nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n.0566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;

- Nel caso di veicolo/natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; limitatamente ai veicoli quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada) , relativo Regolamento e successive modifiche.
- Tuttavia, nel caso di veicolo/natante guidato da persone occasionalmente in stato di ebbrezza, l'Impresa, solamente per il 1° sinistro, e sempre che il Conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del Conducente e/o proprietario al 10% del danno con il massimo e euro 500
- Sono inoltre escluse dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge 24/12/69 n. 990, l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 15) MASSIMALI

Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza sono prestate fino alla concorrenza dei massimali riportati nell'allegata scheda di rischio.

Art. 16) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive (Artt. 17.1;17.2;17.3") sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura;

1° periodo

Inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi:

hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente;

Poiché il contratto non prevede tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Art. 17) FORMULE TARIFFARIE

La presente polizza è stipulata nelle forme tariffarie sotto riportate.

Art.17.1) "BONUS/MALUS" (valida esclusivamente per le autovetture, auto promiscuo e ciclomotori per trasporto persone)

Il contratto è stipulato nella forma "BONUS/MALUS", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente "art. 16" e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base a quanto previsto dalla tariffazione riportata sul contratto.

Regole valide per le autovetture:

Assegnazione alla classe di ingresso 14ma.

A questa classe è assegnato il:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria "franchigia fissa ed assoluta" o altra formula tariffaria non riconducibile alla formula tariffaria 2Bonus/Malus";
- d) veicolo assicurato precedentemente in uno stato terzo rispetto all'Unione Europea;

- e) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato membro dell'Unione Europea, per il quale non viene presentata la dichiarazione dell'Assicurato estero;
- f) veicolo la cui attestazione o contratto temporaneo siano scaduti da oltre dodici mesi ed il veicolo non ha circolato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892/1893 e 1894 del c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;
- g) veicolo ritrovato a seguito di furto e il contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà;

Assegnazione della classe di merito 18ma.

A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:

- a) il Contraente non presenti una valida "attestazione sullo stato del rischio";
Nell'eventualità in cui il Contraente presenti una valida attestazione sullo stato del rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, lo stesso sarà assegnato alla classe di merito che risulterà sull'attestazione valida presentata.
L'Impresa effettuerà il rimborso della eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del rapporto assicurativo.
L'Impresa si riserva di verificare la validità dell'attestazione presentata in ritardo, presso il precedente assicuratore;
- b) l'attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
- c) Il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra Impresa nella formula tariffaria "Bonus/Malus", oppure il contratto stesso risulti scaduto da oltre un anno e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
- d) l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il proprietario, che ne rientra in possesso si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo di sua proprietà.
Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio o del contratto temporaneo.

Per i casi non compresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:

- a) dall'attestazione dello stato del rischio;
- b) dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto;
- c) dal contratto temporaneo;
- d) in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa se prova di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e agli effetti degli artt. 1892e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era assegnato.

L'assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio o dal contratto temporaneo si applica nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi, e non oltre dodici, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

Tuttavia in caso di furto se il Contraente chiede alla stessa Impresa, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 8 "Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo/natante", che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.

Regole evolutive della classe di merito.

- a) Assenza di sinistri: se nel periodo di osservazione non vengono effettuati pagamenti e/o non vengono riservati sinistri con danno alla persona, il veicolo sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore.
- b) Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona o vengono riaperti sinistri precedentemente definiti "senza seguito" che per le loro caratteristiche avrebbero concorso a far scattare il malus, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella.
- L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà al veicolo, all'atto del primo rinnovo utile, la classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
- Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà ritenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per i veicoli al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- b) Restituzione degli importi pagati dall'impresa: è data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sotto riportata tabella, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati, ai fini delle regole evolutive, nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	13	14	17	18	18
13	14	15	18	18	18
14	15	16	18	18	18
15	16	17	18	18	18
16	17	18	18	18	18
17	18	18	18	18	18
18	18	18	18	18	18

Art. 17.2) FORMULA TARIFFARIA VALIDA PER MOTOCICLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONA

Per i motocicli destinati al trasporto di persone e ciclomotori destinati al trasporto di persone e/o cose dovrà essere prevista una formula tariffaria che prevede riduzione o maggiorazione di premio,

rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri. At tale scopo ciascuna Compagnia dovrà fornire in allegato la propria Condizione Speciale che regola tale formula tariffaria.

Il premio per tale categorie di veicoli, dovrà essere calcolato dalla Compagnia sulla base della Classe di ingresso prevista dalla propria Condizione Speciale.

Art. 17.3) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' "PEJUS"

(Valida per i veicoli destinati al trasporto di cose, escluso ciclomotori e relativi rimorchi e per i veicolo adibiti ad uso speciale o per i trasporti specifici e relativi rimorchi)

il contratto è stipulato con una tariffa a premio fisso e si applicano le seguenti regole:

Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 15%

La maggiorazione del 15% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

- a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati due sinistri come da tabella sotto riportata:

N° SINISTRI PAGATI	N° SINISTRI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA
2	0
1	1
0	2

- b) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente esibisca il contratto stesso.

Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 25%.

La maggiorazione del 25% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

- a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati tre o più sinistri al verificarsi di esempio sotto riportati:

Assegnazione in base alle indicazioni la cui attestazione sia scaduta da non oltre un anno e il Contraente dichiarati ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892/1893 e 1894 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, è previsto il mantenimento delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio, o in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicato nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale l'eventuale maggiorazione.

Assegnazione alla tariffa senza maggiorazione

Per tutti i casi che non siano compresi ai punti precedenti è prevista l'applicazione della tariffa senza alcuna maggiorazione.

Restituzione degli importi pagati dall'Impresa

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione Pejus, offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

Sinistri eliminati come senza seguito

Qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, l'Impresa provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Sinistri riaperti.

Qualora, dopo essere stato eliminato come senza seguito, venga riaperto un sinistro che, se fosse stato posto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione "Pejus", si procederà all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, all'applicazione della maggioranza.

Art. 18) SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di trasferimento della proprietà di un veicolo assicurato nella formula tariffaria indicati ai punti 17.1) e 17.2) la Contraente potrà sostituire tale veicolo di sua proprietà purchè sia possibile applicare a quest'ultimo la stessa formula tariffaria, conservando la classe di merito al veicolo sostituito.

A tal fine la Contraente è tenuta a restituire all'Impresa il relativo certificato, contrassegno e Carta Verde.

Art. 19) ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'impresa deve rilasciare al Contraente attestazione sullo stato del rischio che contenga le notizie previste dalla legislazione vigente.

L'Impresa rilascia l'attestazione nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno;
- furto del veicolo senza ritrovamento;

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di un altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

In ogni caso vale quanto disposto "dell'art. 16 in tema di attestazione sullo stato del rischio"

Art 20) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per il trasporto cose)

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchi e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e , per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

Art. 21) Rimorchi/Torri Faro – Rischio Statico La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio/Torre Faro in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano.

Art.22) Rinuncia alla rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 14 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa: - nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o la patente di guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00; - nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo. La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso; - nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

SEZIONE II)
AUTO RISCHI DIVERSI
(Operante a richiesta)

Premesso che alla data di effetto della presente polizza la presente Sezione II) si intende non operante, la stessa a discrezionalità del Dipartimento potrà essere successivamente attivata qualora necessario.

INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali diretti causati da:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- Alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purchè ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- Agli accessori di serie compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- Agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- Nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto o rapina.

Art 2) ESCLUSIONI – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Contraente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamme;
- f) conseguenti ad appropriazione indebita;
- g) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie

Art. 3) ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI

A parziale deroga del precedente art 2 lettera g) L'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

INCENDIO E FURTO NATANTI

Art. 4) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza, nel limite ed alle condizioni precisate nel contratto, i danni materiali e diretti causati al natante da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa, nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al natante durante l'esecuzione o in conseguenza al furto o rapina.

L'assicurazione è prestata sul motore marino descritto nel frontespizio di polizza e sull'imbarcazione alla quale esso è applicato, a condizione, che il valore di entrambi sia compreso nel capitale assicurato.

Per i fuoribordo l'assicurazione è operante anche per i danni subiti dalla sola imbarcazione o dal solo motore marino a condizione però che quest'ultimo sia validamente fissato all'imbarcazione medesima.

Art. 5) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a qualsiasi altra attrezzatura di bordo anche se obbligatoria per legge, nonché al serbatoio portatile del carburante;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Contraente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamme;

SEZIONE III) EVENTI SOCIO POLITICI

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e i suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fono-audio-visivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

Art. 2) ESCLUSIONE

L'assicurazione non comprende i danni.

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizione sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori fono-audio-visivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

SEZIONE IV) KASKO

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Kasko totale a valore commerciale

L'impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Art. 2) ESCLUSIONI

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezione, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del Conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;
- d) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
- e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
- f) determinati da vizi di carico e/o scarico;
- g) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulettes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- h) Conseguenti a successivi a furto o rapina consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verificino in conseguenza di uno degli eventi indicati "all'art. 27 o 28 "
- i) Riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione per la forma di garanzia "Kasko totale a valore intero".

Art. 3) ESTENSIONE DELLA GARANZIA

L'assicurazione comprende, a patto che si verificino in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, i danni:

- Agli impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché, ad esso incorporati o validamente fissati;
- Agli accessori di serie compresi, gli accessori fono-audio-visivi;
- Agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute nel contratto

Art. 4) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGOGAZIONE

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso/autorizzazione del Contraente o dell'Assicurato.

SEZIONE V) EVENTI ATMOSFERICI

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

L'Impresa rimborsa i danni previa deduzione, dell'ammontare del danno, della franchigia fissa pattuita al momento della stipulazione.

SEZIONE VI) GARANZIE ACCESSORIE

Art. 1) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna dell'Assicurato e dei trasportati.

Art. 2) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa del trasporto necessitano per soccorso vittime della strada comprovato con attestati di pubblica autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.

Art. 3) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di euro 1.032.920,00 per evento

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 c.c., III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a norme del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale

Art. 4) ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con l'impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko). Previa presentazione di regolare la fattura la garanzia è prestata per ogni evento, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

Art. 5) PERDITA CHIAVI

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato causa smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema di antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

Art. 6) RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsata all'Assicurato purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovute per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di euro 520.

Art. 7) TRAINO – RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti per qualsiasi causa non in grado di proseguire la marcia o danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di € 1.000,00 per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 8) TUTELA GIUDIZIARIA

Tutela Giudiziaria e Peritale anche in sede penale (qualora non prevista da specifica polizza) Si assicura fino alla concorrenza di € 20.000,00 per ogni sinistro, a favore del proprietario, del locatario di contratti leasing, del conducente, dei trasportati, per i seguenti casi, connessi a controversie originate dalla circolazione dei veicoli assicurati: Danni subiti per fatto illecito di terzi;

Danni cagionati a terzi; Difesa penale per reato colposo o contravvenzione; Istanza di dissequestro del veicolo; Istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente; La presente garanzia è rilasciata a secondo rischio, in caso di esistenza di polizza Tutela Legale con contraente l'Ente o in eccesso alla medesima.

Art. 9) AGGIORNAMENTO AUTOMATICO VALORI

L'Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax" o "Quattroruote", adeguandone di conseguenza i premi pagati.

SINISTRI **(Valida per tutte le sezioni)**

A) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati all'Impresa entro tre giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denunce all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato Estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità Italiana.

B) GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da casa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

C) SCOPERTO

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalle perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita sulle singole garanzie da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

L'Importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza

D) MINIMO INDENNIZZABILE

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalle perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell'importo fisso pattuito sulle singole garanzie.

E) FRANCHIGIA IN PERCENTUALE SUL VALORE ASSICURATO

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa documentazione di un importo corrispondente alla percentuale di franchigia pattuita sulle singole garanzie.

F) RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.

L'Impresa ha la facoltà di fare a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

G) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo il disposto “dell'art. F.) Ripartizione-sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate” in caso di danno parziale l'Impresa rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, con le seguenti modalità:

- Le parti cosiddette “non usurabili”, senza tenere conto del degrado d'uso
- Il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliori apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, calcolato come indicato nel comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l'Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti, percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l'importo risultante con il massimo del valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, l'impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 c.c..

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Limitatamente alle autovetture, l'indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate su Eurotax o Quattroruote;

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autovettura in base alle valutazioni pubblicate su Eurotax o Quattroruote.

Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate su Eurotax o Quattroruote.

Qualora l'autovettura assicurata non sia quotata su Eurotax o Quattroruote, in caso di danno totale, l'indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell'autovettura stessa al momento del sinistro.

Riparazione- Sostituzione “in natura” delle cose rubate o danneggiate) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperando L'Impresa l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

L) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

L'impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

M) SINISTRI INCENDIO/FURTO NATANTI

(Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i veicoli a motore)